



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22-07-2002 (punto N. 15)

Delibera

N .755

del 22-07-2002

Oggetto:

Regolamento di attuazione L.R. 21.12.2001 n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n.88)



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 “ Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1988, n. 88 “ come modificata dalla legge regionale 2 aprile 2002 n. 12. ;

CONSIDERATO che l'art. 6 della citata L.R. 64/2001 prevede che la Giunta Regionale, attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, provveda a disciplinare, tra l' altro:

- a) l' esercizio in forma coordinata da parte degli Enti Locali e delle Autorità di A.T.O. delle competenze di cui alla legge stessa (art. 6, comma 1, lett. a);
- b) i rinnovi delle autorizzazioni allo scarico di cui all' art. 4, della legge stessa (art. 6 comma 1, lett. e),
- c) le fasi dell' autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, (art. 6 comma 1 lettera e),
- d) le modalita' diversamento al bilancio regionale delle somme di cui all' art. 57 del decreto legislativo 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

VALUTATA la necessit  di procedere alla approvazione del regolamento di cui sopra in modo da rendere completa la disciplina relativamente alle procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico e procedure connesse definite dalla L.R. 64/2001;

VISTO lo schema di regolamento composto di n. 17 articoli suddivisi in 1 titolo e 5 capi allegato alla presente delibera di cui e' parte integrante e sostanziale

VISTO l' art. 6 comma 1 della L.R. 64/2001 che dispone che la Giunta Regionale acquisisca, ai fini dell' emanazione del regolamento in questione, il parere degli organismi rappresentati degli Enti Locali

ACQUISITO il parere espresso dall' ANCI-Toscana con nota prot. 252/amb del 30 aprile 2002

ACQUISITO il parere espresso dall' URP-Toscana con nota prot. 595 del 9 luglio 2002

VISTO il parere favorevole del C.T.P. espresso nella seduta dell' 11 luglio 2002.

ACQUISITI i pareri delle strutture di cui all'art.41 della L.R.26/2000.

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

di approvare il “Regolamento di attuazione L.R. 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla L.R. 1 dicembre 1998, n.88) nel testo allegato alla presente delibera di cui e' parte integrante e sostanziale .

Il presente atto non   soggetto a pubblicit /pubblicazione in quanto non compreso nelle categorie di cui all'art.41 della L.R.9/95.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI**

Il Dirigente Responsabile
PAOLO MATINA

Il Coordinatore
ROBERTO FORZIERI

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n 88).

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1. - Oggetto

Art. 2. - Definizioni

Art. 3. - Attività di controllo degli scarichi

Art. 4. - Collaborazione tra Amministrazioni e sistema informativo

Art. 5. - Oneri di autorizzazione

CAPO II – RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

Art. 6. - Ricezione e trasmissione delle domande

Art. 7. - Modalità di presentazione delle domande

Art. 8. - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 9. - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche

Art. 10. - Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali

Art. 11. - Prescrizioni regionali.

CAPO III - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

Art. 12. - Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue

Art. 13. - Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura

CAPO IV – NORME RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 14. - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura

Art. 15. - Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura

Art. 16. - Presentazione della domanda e procedura di Autorizzazione

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 17. Le modalità di versamento al bilancio regionale

CAPO I – NORME GENERALI

art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 “ Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88”.

art. 2

(Definizioni)

1. Al fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
 - a) gestore: il gestore unico del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e alla legge regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994 n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”) e fino alla sua attuazione l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione;
 - b) abitante equivalente (AE): l'AE così' come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, una richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi al giorno od un volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno è da considerare corrispondente ad 1 AE come disposto dall'articolo. 4, comma 1, della legge regionale 23 gennaio 1986, n.5 (Disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature). Nel calcolo degli equivalenti si farà riferimento a quel valore da cui risulterà il valore più alto;
 - c) AATO: l' Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di cui alla l.r. 81/95;
 - d) decreto legislativo: il Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante “ Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole “ a seguito delle disposizioni correttive di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.° 258;
 - e) l.r. 81/95: legge regionale 27 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 recante disposizioni in materia di risorse idriche“;
 - f) l.r. 64/2001: la legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 “Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998 n. 88“;
 - g) SIRA: Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana: il sistema di archivi e di applicazioni relativo alla gestione delle informazioni ambientali di monitoraggio e di pressione, sulla base di un modello organizzativo basato sulla cooperazione in rete telematica tra i diversi Enti coinvolti nei processi di pianificazione, di tutela e di controllo dell'ambiente e del territorio.

art. 3

(Attività di controllo degli scarichi)

1. Le Province, i Comuni e le AATO, nella sede del Comitato Provinciale di cui all'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 64/2001.
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. La Provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità, i criteri che ritiene necessario inserire nei protocolli di autocontrollo di cui all'allegato 3 della deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2001, n. 858. L'ARPAT recepisce le determinazioni dalla Provincia nel protocollo di monitoraggio che definisce con il soggetto gestore.
4. L' ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia agli enti competenti al controllo e alla Giunta Regionale.

art. 4

(Collaborazione tra amministrazioni e sistema informativo)

1. I Comuni sono tenuti a:
 - a) fornire, a richiesta delle Amministrazioni Provinciali e delle AATO, la collaborazione necessaria, anche con la trasmissione di copia della documentazione in loro possesso, per la definizione tempestiva ed efficace per il rinnovo delle autorizzazioni;
 - b) provvedere, entro trenta giorni dall'emanazione del presente regolamento, a comunicare alle Province ed all'AATO gli elenchi relativi alle autorizzazioni di competenza di quest'ultime, ivi comprese quelle rilasciate anche in forma tacita. Detti elenchi devono essere redatti su supporto informatico ed essere compatibili con le prescrizioni definite dall'ARPAT nell'ambito del progetto del SIRA.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ARPAT rende disponibile un servizio telematico per la registrazione dei dati essenziali, anagrafici ed amministrativi, relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici. Il servizio sarà accessibile, in condizioni di sicurezza, tramite il sito WEB dell'ARPAT, utilizzando gli appositi moduli informatici che verranno messi a disposizione unitamente a funzionalità elaborative di base.
3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le Amministrazioni Provinciali sono rese disponibili, a cura dell'ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza. Le relative attività di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra Amministrazioni provinciali ed ARPAT e coordinate dall'ARPAT su mandato della Regione Toscana.
4. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso le AATO sono rese disponibili, a cura dell' ARPAT, le procedure informatiche prodotte nell'ambito della costituzione del SIRA della Toscana, necessarie alla gestione dei procedimenti autorizzativi di competenza. Le relative attività di installazione, avviamento, supporto tecnico e manutenzione sono concordate tra AATO ed ARPAT e coordinate dall'ARPAT su mandato della Regione Toscana.
5. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presso i Comuni sono rese operative applicazioni software unificate e compatibili con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicate alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza (scarichi domestici). A tale scopo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l' ARPAT fornisce ai Comuni le specifiche relative ai requisiti informativi minimi (modello dei dati) che tali applicazioni dovranno rispettare e le modalità di trasferimento delle informazioni al SIRA medesimo.
6. Entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ARPAT realizza e rende disponibile sul proprio sito WEB ai Comuni che opteranno per tale soluzione un'apposita applicazione telematica unificata e compatibile con i requisiti informativi del SIRA Toscana, dedicata alla gestione dei procedimenti autorizzativi allo scarico di competenza in alternativa a quanto richiesto nel precedente capoverso.
7. I Comuni provvedono a registrare, utilizzando il servizio telematico di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni agli scarichi idrici di propria competenza già rilasciate anche in forma tacita; Regione, Province ed AATO, tramite lo stesso servizio telematico, saranno abilitate alla consultazione dei dati di propria competenza registrati dai Comuni.
8. Fino a quando le applicazioni software di cui ai commi 4 e 5 non sono rese operative, le AATO e i Comuni continuano ad utilizzare il servizio telematico di cui al comma 2 per registrare gli esiti dei procedimenti autorizzativi di propria competenza, garantendo in questo modo l'aggiornamento del Catasto degli scarichi della Toscana facente parte del SIRA.

art. 5

(Oneri di autorizzazione)

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 2, 3, 4, della l.r. 64/2001, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere i 50,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche ed i 100,00 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono le Autorità che autorizzano lo scarico sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita "sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT fissate dalla Giunta regionale toscana" in relazione al tipo di recettore e di acque reflue rispettivamente ai sensi degli articoli 8, comma 2, lettera a), 9, comma 2 lettera b) e 10, comma 1, lettera d).

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento; l'ente autorizzante verifica l'effettuazione dei pagamenti prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità. I costi sostenuti per l'istruttoria della domanda sono comunque dovuti anche nel caso di mancata autorizzazione o rinuncia al procedimento da parte del richiedente.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione comunica al richiedente il costo complessivo degli accertamenti eventualmente necessari al rilascio dell'autorizzazione a conguaglio ed integrazione delle somme indicate al comma 2.

CAPO II – RILASCIO NUOVE AUTORIZZAZIONI

art. 6

(Ricezione e trasmissione delle domande)

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:
 - a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della l.r. 64/2001;
 - b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AATO ai sensi dell'articolo 10.
2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o di servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, se esistente, allo "Sportello Unico" di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447, che fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.

art. 7

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni e resa disponibile presso i loro uffici e sui siti internet, gli uffici comunali, gli sportelli unici di cui al d.p.r. 447/98 e quelli dei Gestori. Detta modulistica dovrà soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal SIRA e con le sue banche dati.
2. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del pagamento previsto dal comma 1 dell'articolo 5.
3. Le modalità e le istruzioni di compilazione dei moduli di domanda sono obbligatorie per il richiedente pena di irricevibilità della stessa.

art. 8

(Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali)

1. La Provincia definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 64/2001, con proprio atto, criteri, modalità e procedure relative alle competenze di cui comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 64/2001.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia in ogni caso provvede:
 - a) alla costituzione presso ogni Provincia di un Comitato Tecnico Consultivo per le autorizzazioni con la funzione di individuare gli accertamenti tecnici e documentali propedeutici al rilascio dell'autorizzazione, alla valutazione dei loro esiti ed alla determinazione della somma di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b) ad avvalersi della consulenza tecnica dell' ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/95, anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);
 - c) a trasmettere all' ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

art. 9

(Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche)

1. Il Comune definisce, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 64/2001, con proprio atto criteri, modalità e procedure relative alle competenze di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 64/2001.
2. Ai fini di cui al comma 1 il Comune in ogni caso provvede:
 - a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/95, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 AE;
 - b) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione, da applicarsi solo nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE;
 - c) a trasmettere all' ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate.

art. 10

(Procedura istruttoria e rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali)

1. L' AATO con riferimento al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2001 e' tenuta:
 - a) ad avvalersi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 64/2001, della collaborazione del gestore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e degli altri gestori se presenti e, per le prime autorizzazioni allo scarico, anche dell' ARPAT ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 66/95;
 - b) a trasmettere all' ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate;
 - c) a definire le modalità relative al periodico controllo a campione sugli allacci alla pubblica fognatura di scarichi di acque reflue domestiche anche al fine verificare il permanere della sussistenza delle condizioni per l'allaccio nei termini previsti dall'articolo 12;
 - d) a comunicare al richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, eventuali ulteriori costi autorizzativi connessi ad accertamenti tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione.

art. 11

(Prescrizioni regionali)

1. Le Province, i Comuni e le AATO in tutte le autorizzazioni di cui alla l.r. 64/2001 inseriscono le seguenti prescrizioni:
 - a) obbligo di notificare le eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico;
 - b) obbligo, negli scarichi di acque reflue industriali ad di sopra dei 100 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni o in alternativa di una autocertificazione annuale dei prelievi, mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate;
 - c) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai 2.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni;
 - d) obbligo, negli scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai 15.000 AE, di installazione di uno strumento di registrazione delle portate dello scarico con conservazione biennale delle registrazioni e di uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del d.lgs 152/99.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono adattarsi ai casi specifici tenendo conto:
 - a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti di cui al comma 1 in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;
 - b) della necessità che le condotte di adduzione allo strumento di registrazione e/o campionamento siano chiaramente identificabili e che lo stesso sia facilmente accessibile, leggibile e correttamente mantenuto.

CAPO III - RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE

art. 12

(Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue)

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue devono essere rinnovate nei termini previsti dal d.lgs. 152/99, con provvedimento espresso a seguito di esplicita richiesta di rinnovo.
2. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione è presentata nelle forme e con le modalità definite dagli articoli 6 e 7.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le stesse procedure istruttorie di cui al CAPO II.
4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono definire, fermo restando quanto disposto dal comma 1, procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni per gli scarichi di cui sia documentata, da parte del richiedente:
 - a) il permanere delle caratteristiche quali - quantitative precedentemente dichiarate;
 - b) il rispetto del contenuto dell'autorizzazione in rinnovo;
 - c) il possesso, per lo stabilimento da cui si origina lo scarico, della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS di cui ai regolamenti CE 1836/93 e/o CE 761/2001 e successive modificazioni.

art. 13

(Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 7, del d.lgs. 152/99, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate o in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o rilasciate in base a quanto disposto dall'articolo 9 del presente provvedimento, sono da intendersi tacitamente rinnovate qualora non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico.
2. Il Comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il tacito rinnovo. In caso di accertata violazione ne dà notizia all' ARPAT che provvede per quanto di competenza.

CAPO IV - NORME RELATIVE ALL' AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

art. 14.

(Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura)

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, l'ente competente, d'intesa con l' ARPAT, all'atto della prima autorizzazione provvisoria, determina:
 - a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;
 - b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - c) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'articolo 6, comma 1, lettera e) della l.r. 64/2001.
4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risultati attestata:
 - a) dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori in caso di opere rientranti nella disciplina dei cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio attività);
 - b) dalla dichiarazione del titolare dello scarico per i casi diversi da quelli di cui alla lettera a).
5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da apposita attestazione del direttore dei lavori o dal gestore dello stesso.
6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la Provincia, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
 - a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a 2000 AE;
 - b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a 100 AE;
7. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, il Comune, qualora lo ritenga opportuno, può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a 2000 AE incluso il rilascio dell'autorizzazione definitiva

art. 15

(Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura)

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico è rilasciata dall' AATO, sentiti i gestori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell' impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L'autorizzazione provvisoria definisce:
 - a) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
 - b) i limiti allo scarico che comunque devono essere rispettati per ogni fase dell'avvio;
 - c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti previsti all'art.6, comma 1, lettera e) della l.r. 64/2001.
4. I depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura non sono soggetti alle prescrizioni del presente articolo.

art. 16

(Presentazione della domanda e procedura di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Inoltre deve essere allegata alla domanda una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

art. 17

(Modalità di versamento al bilancio regionale)

1. Gli enti competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative incassano i relativi proventi e li riversano al bilancio regionale ai fini della successiva ripartizione per il finanziamento di interventi di prevenzione e risanamento dei corpi idrici ai sensi dell'articolo 7 della l.r.64/2001 tramite versamenti al tesoriere regionale con cadenza semestrale a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo riservate alla Giunta Regionale dall'articolo 7 della l.r. 64/2001, gli enti competenti procederanno ad inviare alla Regione Toscana l'elenco delle ordinanze ingiuntive adottate nel periodo di riferimento, anche nel caso in cui non sia stata introitata alcuna somma, e copia dei provvedimenti di archiviazione.